



Gennaio 2018

Rivalutazione pensioni: è stato pubblicato il decreto del ministero dell'Economia sulla rivalutazione delle pensioni 2018. Gli assegni salgono fino all'1,1%. La Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto del ministero dell'Economia che rende ufficiale il tasso di rivalutazione e conferma come gli assegni previdenziali siano tornati a crescere dopo due anni in cui erano rimasti fermi a causa dell'inflazione piatta. Per ogni tipologia di pensione bisogna fare i calcoli secondo le specifiche regole.

Ordinarie: per queste, la rivalutazione è piena solo per gli assegni fino a tre volte il minimo. Per le altre fasce d'importo superiore, bisogna fare il calcolo in base agli indici previsti dalla legge 147/2013: pensioni fino a tre volte il minimo: rivalutazione al 100% aumento dell'1,1%; pensioni fra tre e quattro volte il minimo: si rivalutano al 95%, quindi nel 2018 saliranno dell'1,045%; pensioni fra quattro e cinque volte i minimi: si adegueranno al 75%, con aumento dello 0,825%; **pensioni fra cinque e sei volte il minimo:** indicizzazione al 50%, con aumento dello **0,55%**; **pensioni sopra sei volte il minimo:** 45%, aumento dello **0,495%**

Altre pensioni 2018. Le pensioni **minime** salgono a 507,41 euro il mese (da 501,89), l'**assegno sociale** si porta a 453 euro il mese (da 448,07), la **pensione sociale** arriva a 373 euro il mese. Questi adeguamenti saranno poi conguagliati **nel 2019**, in base all'inflazione reale, che determinerà la conseguente variazione della **perequazione** delle pensioni. Si ricorda che nel corso del 2018 bisognerà ad esempio **recuperare uno 0,1%** d'indicizzazione in più riconosciuta nel 2014, per effetto della differenza fra l'indice di rivalutazione provvisorio e quello definitivo. In genere, questa differenza si recupera l'anno seguente.

Pensione di reversibilità ridotta. Si tornano ad applicare le precedenti regole sulla pensione di reversibilità con aliquota al 60%, dopo la sentenza della Corte sul no alla riduzione in base alla differenza di età. Una Guida al servizio online dell'INPS consente ai pensionati la consultazione del cedolino della pensione e la verifica di eventuali variazioni degli importi liquidati ogni mese. La pensione di reversibilità i coniugi sposati dopo i 70 anni con differenza di età almeno 20 anni si calcola con la normale aliquota del 60%: lo stabilisce la sentenza della Corte Costituzionale che ha abolito la norma contenuta nel decreto 98 del 2011, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso

20 luglio. In pratica, viene abrogata la misura sulla penalizzazione del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore ai dieci che era stata introdotta nel 2011 (la cosiddetta norma anti badanti), e sono ripristinate le vecchie regole per il calcolo di questi trattamenti previdenziali. La sentenza è la numero 174 del 15 giugno 2016, e dichiara l'incostituzionalità dell'articolo 18, comma 5, del decreto legge 98/2011. La Corte, richiamandosi alla propria costante giurisprudenza, ha ritenuto irragionevole una limitazione del trattamento previdenziale, connessa all'età avanzata e alla differenza di età tra i coniugi. La stessa ha ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Il principio di solidarietà alla base del trattamento previdenziale in esame, non deve interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali. Ha ritenuto che la norma dichiarata incostituzionale abbia irragionevolmente sacrificato i diritti previdenziali del coniuge superstite. Quindi, al coniuge superstite, indipendentemente da età anagrafica e durata del matrimonio, è riconosciuta la pensione di reversibilità del 60% dell'assegno del defunto, con riduzioni sopra una determinata soglia annua di reddito che possa dimezzare l'entità dell'assegno delle pensioni. Non si applica più la riduzione ai matrimoni contratti, spetta anche in caso di separazione ma, se è previsto un addebito, il diritto scatta solo se è stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all'assegno al mantenimento. Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del coniuge lavoratore o pensionato (anche per partner in unioni civili), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Calcolo della pensione - L'importo delle pensioni ai supersiti è calcolato sulla base della pensione dovuta o percepita dal defunto, applicando le seguenti percentuali: 60% solo coniuge; 70% solo un figlio; 80% coniuge e un figlio o due figli senza coniuge; 100% coniuge e due o più figli o tre o più figli; 15% per ogni altro familiare avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

Le pensioni al coniuge superstite sono dunque liquidate applicando la normale aliquota del 60%. Le domande non definite alla data della sentenza (luglio 2016) sono state riviste applicando la nuova metodologia di calcolo a coloro che hanno subito la decurtazione. Le pensioni cui è stato applicato il taglio del 10% sono state ricalcolate dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge, e vengono riconosciuti i relativi ratei arretrati. Se nel frattempo è intervenuta la sentenza passata in giudicato, i ratei arretrati sono erogati dal primo giorno del mese successivo. Le pensioni di reversibilità eliminate a causa della legge incostituzionale sono state a loro volta ricostituite ma, bisogna presentare domanda.

Requisiti: affinché sia maturata una pensione di reversibilità, il lavoratore deceduto, qualora non pensionato, deve aver maturato: almeno 780 contributi settimanali, previsti per la pensione di vecchiaia prima (Dlgs 503/92); oppure almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nei 5 anni antecedenti il decesso (previsti per l'assegno ordinario di invalidità). La domanda per la concessione della pensione ai superstiti si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sito INPS oppure con il supporto del Contact Center o di un patronato – può essere presentata in qualsiasi momento dopo la morte del lavoratore o pensionato, purché entro dieci anni dal decesso: diversamente, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione (articolo 2946 del Codice civile).

Permesso di lavoro retribuito per curare il cane - prima volta in Italia.


Grazie al supporto tecnico-giuridico offerto dalla Lav, una università romana ha riconosciuto il diritto di una dipendente per 2 giorni di permesso retribuito per curare il proprio cane.

Anche curare il proprio cane è un grave motivo personale e di famiglia che consente di ottenere un permesso di lavoro retribuito.

È quanto avvenuto a una dipendente pubblica, single, che non avendo alternative per stare vicino al proprio animale, ha chiesto al datore di lavoro (un'università romana) il riconoscimento del permesso retribuito di due giorni di assenza. Tale diritto, inizialmente negato, "grazie al supporto tecnico-giuridico" offerto dalla Lav, (Lega Anti Visezione) è stato riconosciuto.

La mancata cura di un animale è reato. Del resto, la "leva" su cui ottenere il riconoscimento viene proprio dalla circostanza che non curare un animale, come affermato più volte dalla giurisprudenza, può essere indizio di reato di maltrattamento e di abbandono, previsti dal [codice penale](#). È evidente, quindi, che non poter prestare, o far curare da un medico veterinario cure o accertamenti indifferibili all'animale, rappresentava chiaramente un grave motivo personale e di famiglia, che la signora viveva da sola e non aveva alternative per il trasporto e la necessaria assistenza al cane.

Permesso lavoro per cura animali: si è creato un precedente in Italia. "Ora, con le dovute certificazioni medico-veterinarie, chi si troverà nella stessa situazione potrà citare questo importante precedente, ha affermato il presidente della Lav, Gianluca Felicetti, che ha aiutato la signora nella



vertenza". Si tratta, in sostanza, di " un altro significativo passo in avanti che prende atto di come gli animali non tenuti a fini di lucro o di produzione sono a tutti gli effetti componenti della famiglia e più in generale un altro passo avanti verso un'organica riforma del [codice civile](#) che il prossimo Governo e il prossimo Parlamento, approveranno. La proposta di legge è ferma dal 2008".

COLF e BADANTI – venerdì 5 gennaio 2018 ultimo giorno per la consegna, da parte dei datori di lavoro domestici del cedolino paga del mese precedente Inoltre mercoledì 10 gennaio ultimo giorno utile per versare i contributi all'Inps (tramite MAV) relativi al 4° trimestre 2017.

Infine a tutti redattori e lettori un sereno Anno Nuovo.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara